



Sent. n. 358/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 74626 R.G. promosso da De Martino Miniero Giacomo, nato a Cercola il 14.4.1957 (DMRGCM57D14C495Q) e residente in Massa di Somma (NA) alla via G. De Filippo n. 3, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pasquale Fornaro (FRNPQL75R09G812I) e Daniele Iorio (RIODNL76P18G812I), ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Somma Vesuviana (NA) alla via Santa Croce n. 30 (pasquale.fornaro@pecavvocatinola.it e avv.danieleiorio@legalmail.it);

per la revocazione della sentenza n. 65 del 9.2.2018 di questa Sezione.

Visti il ricorso per revocazione e la sentenza impugnata;

uditi nell'udienza del giorno 17 luglio 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, per il ricorrente gli avv.ti Pasquale Fornaro e Daniele Iorio e il rappresentante del Pubblico Ministero il Vice Procuratore Generale Gianluca Bragò.

Fatto

1. Con il ricorso depositato il 12.2.2025 parte ricorrente agiva ai sensi dell'art. 202 comma 1 lett. c del c.g.c. chiedendo la revocazione della sentenza n. 65 del 9.2.2018 di questa Sezione Giurisdizionale.

Il De Martino premetteva che con la suddetta sentenza era stato condannato al risarcimento del danno erariale per una somma pari a € 542.254,17 in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del danno da disservizio per un importo pari a € 10.000 in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La sentenza convertiva, inoltre, il sequestro disposto ante causam in pignoramento nei limiti dell'importo della condanna.

Nello specifico la condanna derivava dalla condotta illecita e dolosa del De Martino, in quanto lo stesso nella qualità di funzionario in servizio presso l'ufficio delle dogane del molo Vigliena del porto di Napoli aveva contribuito, in concorso con altri soggetti, ad attestare falsamente nel periodo dal 2010 al 2011 una serie di operazioni doganali (n. 25) per l'esportazione di gasolio per rifornimenti di motonavi in realtà non presenti in porto o senza l'effettiva richiesta di

rifornimento; il De Martino in sostanza attestava falsamente il rifornimento di un rilevante quantitativo di carburante oggetto di bunkeraggio (ossia il rifornimento a navi mercantili battenti bandiera extra UE in totale esenzione dalle imposte) e ciò per consentire a privati imprenditori di evadere le accise e l'IVA.

Con la sentenza n. 11692 del 19.3.2024 il Tribunale di Napoli, settima sezione penale (sentenza divenuta definitiva il 21.12.2024), assolveva il De Martino da una serie di reati a lui ascritti (tra cui associazione per delinquere e truffa ai danni dello Stato) ai sensi dell'art. 530 c.p.p. per non aver commesso il fatto, atteso che nel dibattimento emergeva che, in seguito a perizia calligrafica, le firme apposte in calce alle false autorizzazioni all'imbarco per il bunkeraggio non potevano essere ricondotte all'imputato.

Pertanto, in considerazione della sentenza di assoluzione in sede penale e dell'accertamento della falsità del visto apposto sui documenti autorizzatori, l'odierno ricorrente chiedeva ai sensi dell'art. 202, comma 1 lett. c, c.g.c. la revocazione della sentenza n. 65/2018 di questa Sezione, avendo la stessa fondato le ragioni della condanna su fatti poi accertati come falsi.

2. Nell'udienza del 17.7.2025 la difesa del De Martino ribadiva quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, diversamente la Procura eccepiva l'inammissibilità del ricorso e nel merito contestava la fondatezza delle ragioni esposte dalla parte ricorrente.

3. Il giudizio veniva quindi trattenuto per la presente decisione.

Diritto

1. Con il ricorso all'odierno esame il sig. De Martino ha chiesto la revocazione della sentenza n. 65 del 9.2.2018 di questa Sezione in quanto ritiene che il giudicato si sia fondato su prove riconosciute o comunque dichiarate false a seguito della sentenza n. 11692 del 19.3.2024 del Tribunale di Napoli che ha assolto il De Martino dai reati a lui ascritti e ha dichiarato la falsità delle firme del ricorrente apposte sulle autorizzazioni all'imbarco per il bunkeraggio.

Più in dettaglio, la sentenza qui gravata, ai fini della condanna, avrebbe fondato le proprie ragioni sulla condotta falsificatoria della documentazione doganale rilasciata dal funzionario De Martino, e che avrebbe consentito in una molteplicità di casi (venticinque operazioni) come esportati prodotti petroliferi per l'imbarco a bordo di motonavi non presenti nel porto di Napoli. Tale comportamento illecito ha, quindi, determinato la condanna del De Martino al danno erariale di € 542.254,17 pari alle accise e all'Iva evasa, nonché pari a € 10.000 di danno da disservizio.

2. In via preliminare va vagliata l'ammissibilità del rimedio revocatorio.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 202 c.g.c., le decisioni della Corte dei conti possono essere impugnate per revocazione allorché:

a) sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

- b) la sentenza è effetto del dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato;
- c) si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;
- d) dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- e) per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo;
- f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;
- g) la sentenza è contraria ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata purché la stessa non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

La revocazione è uno strumento ordinario di impugnazione nelle ipotesi di cui alle lettere "f" e "g", mentre nelle restanti ipotesi è uno strumento straordinario; in questi ultimi casi, le sentenze per le quali è

scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione purché la scoperta del dolo o della falsità, o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.

Ciò posto, va anche osservato che la revocazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata e il relativo giudizio si compone di due fasi ben distinte e, precisamente, la fase del *iudicium rescindens* e quella del *iudicium rescissorium*; nella prima il giudice deve limitarsi ad accertare se ricorra, nel caso sottoposto al suo esame, uno dei motivi per i quali la revocazione sia ammessa e se, fra il motivo idoneo eventualmente accertato e la decisione impugnata, esista un nesso di causalità; nella seconda, dopo avere valutato positivamente l'ammissibilità del gravame perché il motivo proposto rientra tra quelli tassativamente individuati dal legislatore, deve procedere all'esame di merito della domanda.

Quindi, l'impugnazione per revocazione ha carattere non devolutivo, in quanto la cognizione del giudice chiamato a decidere non attiene alla totalità delle questioni sottoposte al giudice di provenienza; ha critica vincolata, in quanto sono posti limiti di ammissibilità ai motivi di ricorso; ha finalità rescissoria, in quanto la nuova pronuncia sostituisce la precedente decisione.

3. L'attuale ricorrente ha chiesto la revocazione della sentenza impugnata invocando la lettera "c" del predetto art. 202.

Mediante il rimedio della lettera c, comma 1 art. 202 c.g.c. il ricorrente intende far valere la sentenza del Giudice penale che ha dichiarato la falsità della firma apposta sulle autorizzazioni all'imbarco, essendo ritenuta questa circostanza decisiva ai fini del convincimento del Giudice che ha comportato la condanna del De Martino.

Sotto tale profilo in via preliminare il Requirente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto il De Martino, che all'epoca lavorava come funzionario doganale presso il molo Vigliena e sostituiva spesso il collega di lavoro Campanella, era ben a conoscenza delle firme false apposte sulle autorizzazioni e non si sarebbe attivato per denunciare l'illecito ovvero per evitare la prosecuzione dello stesso.

L'eccezione è priva di fondamento.

E' indubbio che la sentenza del Giudice penale dichiarativa della falsità della firma olografa del De Martino è intervenuta successivamente al passaggio in giudicato della sentenza qui oggetto di revocazione; non sussistono nemmeno dubbi in ordine al fatto che, ai fini della condanna del De Martino per il danno erariale, il Giudice contabile, tra il materiale probatorio fornito dal Requirente, ha fondato il proprio convincimento in via esclusiva sul rilascio di quelle autorizzazioni poi dichiarate false, come si evince dalla lettura della sentenza n. 65/2018 che nello specifico si è espressa in tal senso: *“Le attività di indagine hanno disvelato un assai articolato sistema di*

condotte delittuose poste in essere nell'ambito della commercializzazione di ingentissime quantità di gasolio sottratte al pagamento delle accise e dell'IVA, con rilevantissimo danno erariale e con illecita locupletazione dei soggetti coinvolti"; il De Martino, quale funzionario doganale (in sostituzione del collega Campanella) *"risulta aver causalmente contribuito al meccanismo truffaldino attestando falsamente, negli anni 2010 e 2011, l'esportazione di gasolio per il rifornimento di motonavi in realtà non presenti fisicamente in porto e/o senza che vi fosse stata una effettiva richiesta di rifornimento."*

In sostanza nel caso di specie emerge una completa sovrapposizione tra elementi su cui è stata basata la responsabilità erariale e le autorizzazioni all'imbarco di cui è stata dichiarata la falsità della firma. Ne consegue la corretta attivazione del rimedio di cui all'art. 202, comma 1 lett. c, c.g.c.

4. Superata la fase dell'ammissibilità del ricorso, sempre in via preliminare il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento la pretesa del ricorrente di revocazione della sentenza sul presupposto dell'efficacia diretta e immediata, nel giudizio per danno erariale, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., della sentenza del Tribunale penale di Napoli, Settima Sezione penale n. 11682/2023 (divenuta irrevocabile il 21.12.2024) che ha assolto, con la formula "per non aver commesso il fatto", il De Martino il reato di truffa aggravata (640 c.p.), contestato nell'ambito del parallelo procedimento penale per gli stessi fatti qui in

rilievo.

Il menzionato presupposto risulta, però, erroneo, in quanto basato su una non corretta applicazione dell'art. 652 c.p.p. Tale disposizione prevede, al primo comma, che: *“La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2”*. La disposizione riveste carattere eccezionale, in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi (quello penale da un lato e quello civile o amministrativo per danno dall'altro, rispondenti a differenti finalità), risultandone allora preclusa l'estensione oltre i casi espressamente previsti (Cass., Sez. unite, sent. 26.1.2011 n. 1768; Corte conti, Sez. App. Sicilia, sent. 27.2.2023 n. 11).

La consolidata giurisprudenza contabile ha già osservato che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ex art. 652 c.p.p. può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti

accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile (Corte conti, Sez. II App., sent. 31.12.2024 n. 312).

Nello specifico, è stato condivisibilmente affermato che “la richiamata previsione non introduce alcun automatismo tra formula assolutoria adottata ed efficacia di giudicato extrapenale, la cui valutazione va condotta, caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella statuizione del giudice penale. È rimessa, quindi, al Giudice contabile la verifica in ordine a quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale: indagine che deve essere condotta integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza al fine di desumere gli elementi che evidenzino quale sia il fatto la cui sussistenza sia stata negata” (Corte conti, Sez. II App., sent. 30.6.2020 n. 159).

E invero, “...in materia di danno erariale la sentenza penale definitiva di assoluzione può fare stato solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi e sempre che l'ente danneggiato si sia costituito o sia stato posto nella condizione di partecipare al procedimento costituendosi parte civile, fermo restando, in ogni caso, che la liceità penale non può escludere l'eventuale illiceità contabile (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sent. n. 1768/2011; Corte dei conti, Sezione I, n. 95/2011, n. 624/2013, n. 774/2013; Sezione II, n. 325/2014, n. 347/2015, n. 26/2016; n. 876/2016; n. 270/2018; n.

371/2022). Pertanto, una cosa è l'accertamento in sede penale circa la sussistenza delle circostanze di fatto ovvero delle condotte sulle quali poggia l'imputazione, altro è che a detti elementi venga annesso rilievo causale in ambito erariale, giacché è proprio con riferimento a tale secondo aspetto che la giurisdizione contabile non può subire alcun condizionamento dal pronunciamento penale ancorché assolutorio, ben potendo, infatti, verificarsi che una condotta ritenuta dal giudice penale inidonea a fondare il presupposto oggettivo del reato, sia al contrario considerata dal giudice contabile foriera di danno. In quest'ottica il giudice contabile può legittimamente vagliare, ancorché nel rispetto delle peculiarità che connotano il processo per responsabilità amministrativa in relazione all'esigenza di garantire l'integrità patrimoniale pubblica quale bene della vita meritevole di tutela giudiziale, i dati emergenti dalla sentenza penale alla stregua di possibili elementi di prova atipica; ciò ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 94 e 95 c.g.c. e in considerazione del fatto che nell'ordinamento processuale vigente, sia esso civile che contabile alla luce dell'art. 94, comma 4, c.g.c., non esiste alcuna norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova" (Corte conti, Sez. II App., sent. 23.12.2022 n. 647).

L'osservanza dell'art. 652 c.p.p. non comporta, dunque, "...alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, ciò sul presupposto che la formula assolutoria "perché il

fatto non sussiste" non necessariamente sta a significare l'insussistenza del fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell'elemento che compone la fattispecie delittuosa. Infatti, pur avendo ad oggetto i medesimi fatti materiali, sussiste rispetto a questi ultimi una pluriqualificazione giuridica (penale ed amministrativo contabile) che rende i giudizi (penale e contabile) reciprocamente autonomi ed indipendenti. L'identità di detti fatti materiali riguarda singoli elementi delle fattispecie e non integrano autonome situazioni giuridiche sostanziali che, per legge, devono essere accertate con efficacia di giudicato da altro giudice, ma sono liberamente apprezzabili, ciascuna per la rilevanza che assume per l'ordinamento nell'ambito del relativo giudizio. Ne consegue che in presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l'applicazione dell'art. 652 c.p.p. non possa prescindere dall'autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di accertare se la dichiarazione di non sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia erariale. In sostanza, la sentenza penale di assoluzione può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre di per sé l'eventuale liceità penale non esclude anche l'illiceità contabile (Corte conti: Sezione App. I n. 95/2011, n. 624/2013,

n. 774/2013; Sezione II n. 325/2014). Anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in applicazione dell'art. 652 c.p.p., il giudicato penale ha effetto preclusivo solo ove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato; non altrettanto nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato. La disposizione impone, pertanto, al giudice contabile di verificare quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale; e la verifica non può che essere condotta, non diversamente che per qualunque altra pronuncia giudiziale, integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza" (Corte conti, Sez. III App., n. 357/2021; Sez. II App., n. 132/2023).

Ebbene, nel caso in esame, il proscioglimento in sede penale del De Martino è stato fondato esclusivamente sull'assenza di paternità delle firme apposte sulle autorizzazioni, e ciò significa che non si può ritenere l'assoluzione incidente in via automatica anche nel giudizio contabile, e pertanto questa Sezione ritiene di poter svolgere il proprio giudizio secondo il principio del libero convincimento, che consente al Giudice di apprezzare il materiale probatorio senza automatismi predeterminati negli esiti.

5. Tanto premesso, passando alla fase rescindente e, quindi al merito, le censure svolte dal ricorrente non sono fondate.

5.1. Il Collegio reputa che, in base alla documentazione in atti e in particolare all'Ordinanza applicativa delle misure cautelari del Tribunale di Torre Annunziata, sussiste la responsabilità contabile-erariale del prevenuto De Martino, in quanto si considerano integrati a suo carico tutti gli elementi tipici della responsabilità amministrativa, consistenti nel danno patrimoniale economicamente valutabile arrecato alla pubblica amministrazione, nella condotta connotata da colpa grave, nel nesso di causalità tra detta condotta e l'evento dannoso, nonché nella sussistenza di un rapporto di servizio fra colui che ha provocato il danno e l'ente danneggiato.

Quanto al danno patrimoniale si rileva che la fattispecie in esame riguarda il regime di esportazione a fini commerciali all'estero di prodotti custoditi in Italia e che di regola non sono soggetti a tassazione nel territorio nazionale ma nel territorio di destinazione. Le operazioni connesse alla predetta esportazione sono controllate dalla Dogana, e con particolare riferimento ai prodotti petroliferi, soggetti al pagamento delle accise e dell'Iva, la normativa dell'epoca prevedeva che in ipotesi di bunkeraggio (di rifornimento di navi mercantili battenti bandiera extra UE) vi fosse l'esenzione totale dalle imposte (art. 254 del DPR 23.1.1973 n. 43).

Ebbene, nella fattispecie in esame risulta la sussistenza di un danno patrimoniale arrecato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle dogane, nei termini indicati dall'attore erariale, in

quanto l'indagine penale ha dimostrato l'esistenza di un variegato e articolato sistema volto a simulare il bunkeraggio, e che in realtà nascondeva la commercializzazione di prodotti petroliferi in Italia, con conseguente evasione fiscale.

Quanto al rapporto di servizio in ragione del quale si sarebbe verificato il fatto dannoso, è pacifica e incontestata la circostanza per cui il convenuto, all'epoca dei fatti di causa, era dipendente dell'Agenzia delle dogane.

Dall'analisi della documentazione in atti, inoltre, sussiste una pacifica circostanza: il De Martino spesso sostituiva presso il molo Vigliena il collega Campanella (condannato in sede penale e contabile per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio), e i predetti funzionari si alternavano proprio nel periodo (2010 e 2011) in cui risultano le fittizie operazioni di bunkeraggio, e tanto è sufficiente per ritenere sussistente il nesso di causalità tra il comportamento del prevenuto e il danno arrecato al Ministero e all'Agenzia.

Ne consegue così la piena esistenza nella fattispecie dell'elemento oggettivo costitutivo della responsabilità erariale contestata al convenuto dalla Procura erariale.

5.2. Sussiste, inoltre, anche l'elemento costitutivo della responsabilità erariale ascrivibile al De Martino sotto il profilo soggettivo, e ciò quantomeno per colpa grave.

Al riguardo si ricorda che la giurisprudenza contabile ha affermato la

natura essenzialmente normativa della colpa grave che, nella responsabilità erariale, impone al giudice una doppia valutazione (Corte conti: Sez. II Centr. n. 148/2021; Sez. III Centr. n. 248/2019, n. 306/2021). In primo luogo occorre individuare il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura della condotta - diligente, perita e prudente – sulla quale ha riposto l'affidamento per prevenire ed evitare il rischio di conseguenze negative per l'erario. Successivamente, se ne verifica la conoscenza o la conoscibilità (prevedibilità) da parte dell'agente e le condizioni di operatività (prevenibilità, evitabilità) nelle quali sono state poste in essere le condotte.

Delineato in siffatto modo il parametro di riferimento del titolo soggettivo della colpa grave, occorre accertare, in concreto e con una valutazione ex ante, rispetto alla condotta concretamente posta in essere, secondo il criterio della cd. "prognosi postuma", il grado di esigibilità della condotta "virtuosa" comandata, in ragione delle condizioni concrete di agire.

Pertanto occorre verificare la corretta individuazione da parte dell'agente della situazione materiale che richiede l'adempimento degli obblighi di servizio a contenuto cautelare (prudenza, diligenza e perizia), la sussistenza delle condizioni operative per il loro adempimento, l'inesistenza di circostanze anomali che ne

impediscono l'osservanza o falsino la percezione dell'agente, circa il necessario adempimento degli obblighi cautelari (Corte conti: Sez. II Centr. n. 637/2015; Sez. III Centr. n. 7/2021).

Ebbene, nel caso in esame dall'ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata è emerso che, il molo Vigliena, presso il quale prestava servizio il De Martino e luogo in cui si sono verificate le operazioni (fittizie) di bunkeraggio, è un varco chiuso e presidiato e qualsiasi prodotto che vi accedeva transitava obbligatoriamente davanti all'ufficio doganale ubicato a ridosso del varco. Ciò significa che il funzionario in servizio era posto nelle condizioni di vedere il passaggio di qualsiasi automezzo che accedeva al molo; per le operazioni di bunkeraggio del 2010, la relativa documentazione era custodita presso gli uffici doganali ed era archiviata dagli stessi funzionari in servizio; non sussisteva alcuna denuncia dello smarrimento o della sottrazione dei timbri "conalbi" necessari per l'emissione delle autorizzazioni; in sede di audizione il De Martino aveva dichiarato che era sua consuetudine gestire la documentazione depositata presso il molo Vigliena; inoltre, è risultato che il De Martino gestiva le operazioni telematiche afferenti alle autorizzazioni, e in diversi casi era emerso che con le credenziali dello stesso vi era stato l'accesso al sistema per la chiusura proprio di alcune pratiche autorizzatorie poi rivelatesi simulate; infine sul molo Vigliena vi era la possibilità del carico di gasolio solo attraverso le tubature delle

bettoline e non era consentito il bunkeraggio a mezzo autobotti, come invece era risultato dalle false autorizzazioni.

Sono emerse in sostanza le seguenti, non contestate, circostanze: che all'epoca dei fatti (anni 2010 e 2011) il De Martino era funzionario delle dogane con molti anni di esperienza e che prestava servizio presso il molo Vigliena in sostituzione di Campanella; che gestiva la documentazione del molo, incluse le autorizzazioni (simulate) di bunkeraggio; che risultano una molteplicità di operazioni simulate di bunkeraggio e precisamente 235 attribuite a Campanella e 25 attribuite al De Martino.

Ebbene, sulla base dell'accertamento compiuto ex ante e in concreto, il Collegio ritiene che il De Martino non abbia assunto una condotta connotata da una diligenza minima e non abbia osservato le elementari regole di prudenza; ciò, tenendo conto del comportamento che sarebbe stato ragionevole attendersi da un dipendente pubblico medio addetto alle medesime mansioni.

Al riguardo assume rilevanza, sempre sotto il profilo della gravità della colpa, la condotta del ricorrente di assoluto disinteresse rispetto alle mansioni svolte, avendo con estrema superficialità gestito un significativo quantitativo di documentazione poi risultato falso e che rappresentava operazioni simulate, e nonostante l'esperienza nel settore non si sia attivato per evitare il danno.

In sostanza il Collegio ritiene che il De Martino abbia gravemente

trascurato l'esercizio dei propri doveri, assumendo un contegno di spiccato disinteresse rispetto ai propri compiti istituzionali in spregio alle comuni regole di prudenza, avendo gestito la documentazione relativa al bunkeraggio senza vagliarne la correttezza e la veridicità, addirittura inserendo la documentazione stessa nel sistema informatico dedicato. Quindi, da ciò emerge un comportamento avventato e di scarsa diligenza con l'evidente prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento assunto, atteso che con un minimo grado di diligenza, in base anche all'esperienza acquisita negli anni, avrebbe potuto facilmente accorgersi della falsità della documentazione autorizzatoria del bunkeraggio.

Ne consegue in definitiva l'infondatezza delle argomentazioni svolte dal De Martino a supporto della proposta azione revocatoria, risultando in questa sede irrilevante la sentenza penale di assoluzione dallo stesso richiamata al fine di escludere una propria responsabilità amministrativa nella vicenda esaminata.

6. Per le suddette ragioni la richiesta rescissoria è infondata.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando dichiara infondata l'istanza di revocazione e liquida le spese a carico dell'istante e in favore

dell'erario in euro 150,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nelle Camere di consiglio del 17.7.2025 e
del'11.9.2025.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 21/11/2025

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)